



COMUNE DI TERNI
Centro Operativo di Coordinamento
Funzione 2: Sanità, Tutela ambientale, Veterinaria, Assistenza Sociale
Funzione 9: Assistenza alla Popolazione

Corso del Popolo 30- 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570

Fax +39 0744. 59.245

Responsabile delle Funzioni:
titolare incarico Alta Professionalità
Federico Nannurelli
dottore in Ingegneria Civile
federico.nannurelli@comune.terni.it

Terni, 20.3.2020

Oggetto: Emergenza Covid - 19. Esecuzione alle linee di indirizzo regionali in materia funeraria. Inumazione, tumulazione e cremazione delle salme. Ordinanza contingibile ed urgente.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili a tutto il territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili a tutto il territorio nazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Visto il D.L. 17.3.2000 n. 18 e "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Acquisite con la nota prot. 37997 del 19.3.2020 le "Linee di indirizzo Regionali in materia funeraria" relative alla emergenza Covid-19, adottate nelle more dell'emanazione di norme nazionali relative al trattamento di salme e cadaveri di cittadini deceduti in conseguenza del virus, al fine di tutelare la salute di operatori e congiunti, nonché di ridurre al massimo le occasioni di contatto, fornire indicazioni omogenee e uniformi su tutto il territorio regionale, in relazione sia al periodo di osservazione della salma che al trasferimento di salma o di cadavere ai fini della veglia funebre.

In particolare, con le suddette linee d'indirizzo si è ritenuto essenziale procedere alla riduzione del periodo di osservazione della salma attraverso l'adozione di una delle seguenti modalità:

- a. Nelle strutture di ricovero sanitario le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma, mediante accertamento strumentale (ECG per 20') della morte ai sensi dell'art. 1 del DM Salute 11 aprile 2008 e della DGR 1072/2013, parte A);
- b. Al di fuori delle strutture di ricovero (domicilio di residenza o altro domicilio, RSA, RP, Casa Famiglia, Casa di riposo, etc) il medico necroscopo, constatata la realtà della morte, può disporre l'accertamento strumentale di cui sopra, o, laddove non sia possibile, in conformità con quanto previsto agli artt. 4,8,10 e 11 del DPR 285/1990, dispone la contrazione del periodo di osservazione che, in ogni caso, **non può essere inferiore a 6 ore**. Il dirigente o il funzionario incaricato di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, acquisito il certificato necroscopico contenente la disposizione di riduzione del periodo di osservazione, autorizza il trasporto funebre;

Inoltre, per l'intera durata dell'emergenza Covid-19, per tutti i cittadini deceduti, in conformità con la legislazione nazionale e regionale, non sono consentiti:

- a. Il trasferimento della salma a cassa aperta durante il periodo di osservazione ai sensi dell'art. 185, comma 4 della L.R. 11/2015, così come modificata dall'art. 16 della L.R. 9/2018;
- b. Il trasporto di cadavere (dopo accertamento di morte) ai fini della veglia funebre a cassa aperta di cui all'art. 185, co. 6 L.R. 11/2015, così come modificata dall'art. 16 della L.R. 9/2018;

E' stata ricordata la necessità di fare osservare che la deposizione nella cassa funebre di cadavere di persona deceduta a causa di Covid-19, in conformità con quanto previsto dall'art. 18 del DPR 285/1990, deve avvenire con gli indumenti di cui è rivestito al momento della morte e il corpo deve essere avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. A questo proposito, nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, si specifica che è vietato svestire la salma degli indumenti indossati all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purchè in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

Infine, è stato richiamato che:

- Ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, ai sensi della DGR n. 890/2017, in Umbria, al fine di evitare che i familiari della persona defunta debbano fisicamente recarsi presso gli Uffici di stato civile per rendere la volontà di cremazione da parte degli aventi titolo mediante processo verbale, è prevista la possibilità di manifestarla mediante dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del DPR 445/2000, trasmessa anche per via telematica;

- In merito all'esigenza di ottemperare all'obbligo della doppia cassa, in caso di inumazione o cremazione, in sostituzione della cassa di zinco vale l'utilizzo del sacco in materiale biodegradabile, conforme a quanto stabilito all'art. 31 del DPR 285/1990;
- In relazione alle procedure, in capo all'Ufficiale di Stato civile, di autorizzazione a inumazione, tumulazione e cremazione, di cui all'art. 74 del DPR 396/2000, anche quando il periodo di osservazione risulti ridotto, le Amministrazioni comunali possono ricevere dalle imprese funebri le relative istanze, nonché a loro volta, trasmettere le autorizzazioni mediante via telematica, fatte salve le norme sull'imposta di bollo.

Considerato che in via ordinaria l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione e la cremazione è l'atto amministrativo, conseguente all'iscrizione della dichiarazione di decesso negli appositi registri, attraverso cui l'ufficiale dello stato civile autorizza tali operazioni. Al fine di poter procedere alla sepoltura del cadavere occorre che l'ufficiale di stato civile, rilasci, l'autorizzazione prevista dall'art. 74 del DPR 396/2000. Il rilascio è subordinato all'acquisizione dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo e non può avvenire se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvo in casi espressi nei regolamenti speciali quali, i casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o quando il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono; in queste circostanze, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore (art. 10 del DPR n. 285/1990).

Per quanto sopra premesso e considerato.

Dato che il regolamento comunale di polizia mortuaria non disciplina il caso di deroga suddetto;

Vista la Legge Regionale 09.4.2015, n. 11 "Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali";

Visto l'art. 10 del DPR 285/90;

Visto l'art. 74 del DPR 396/2000;

Recepite le linee di indirizzo regionali acquisite con nota prot. 37997 del 19.3.2020;

Considerato che:

- il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente istituito il C.O.C. al fine di esserne costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;
- si ritiene opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione dell'emergenza sanitaria;
- a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;
- sussistono le ragioni speciali per applicare la deroga all'art. 74 del DPR 396/2000.

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi.

Considerato che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale.

ORDINA

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva collegata alla emergenza sanitaria del Covid-19, stanti le ragioni speciali richiamate in premessa:

Di dare esecuzione alla linee di indirizzo regionali in materia funeraria, acquisite al prot. 37997 del 19.3.2020;

Di ridurre, ai sensi dell'art. 10 del DPR 285/1990, il periodo di osservazione delle salme, subordinatamente all'acquisizione dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo che dispone la contrazione del periodo di osservazione che, in ogni caso, non può essere inferiore a 6 ore.

L'Ufficiale di stato civile può accordare l'autorizzazione ad inumazione, tumulazione o cremazione di cadavere, decorse le sei ore dal decesso, in deroga a quanto stabilito dall'art. 74 del DPR 396/2000;

Il dirigente o il funzionario incaricato di polizia mortuaria e l'Ufficiale di stato civile sono incaricati di dare esecuzione alla presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 smi avverte: responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli (Responsabile della Funzione di Supporto n. 2: Sanità, Tutela ambientale, Veterinaria, Assistenza Sociale del C.O.C. del Comune di Terni).

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
Leonardo Latini
documento firmato digitalmente